



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	16
DATA	22/04/2024

OGGETTO:	DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI PER LA CALABRIA N. 57/2020 - PRESA D'ATTO RELAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO**, IL GIORNO VENTINQUE DEL MESE DI APRILE
 ALLE ORE 18,10, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/SECONDA CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA CHE E' STATA PARTECIPATA AI
 SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) MAGORNO ERNESTO		X
2) AMOROSO FRANCESCA	X	
3) STICOZZI COSTANTINA	X	
4) PASCALE GIUSEPPE	X	
5) CAUTERUCCIO ANTONIO	X	
6) SURIANO FRANCESCO	X	
7) PERRONE ORNELLA	X	
8) BARTALOTTA FRANCESCO	X	

	PRESENTE	ASSENTE
9) MARRA ROBERTA	X	
10) PASCALE MARCELLO	X	
11) BENVENUTO PIERLUIGI		X
12) PAGLIONICO SANDRA		X
13) MARSIGLIA DANIELA	X	

ASSEGNATI	N.	13
IN CARICA	N.	13

PRESENTI	N.	10
ASSENTI	N.	3

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **FRANCESCO BARTALOTTA** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **AVV. ROSA SANTORO**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE l'On.le Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Calabria ha adottato la deliberazione n. 57/2020;

CONSIDERATO che all'interno di detta deliberazione sono presenti rilievi e disposizioni per l'Ente;

DATO ATTO che la pratica è stata assegnata in istruttoria al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile che più volte ha comunicato di non poter riuscire ad adempiere a fornire chiarimenti a quanto indicato dall'Onorevole Corte dei Conti per la Calabria a causa dei molteplici compiti in capo allo stesso ed alla grave carenza di organico dell'Ente;

VISTA l'allegata relazione dello stesso sulla situazione attuale che rimanda all'approvazione del Conto del Bilancio 2023 per l'indicazione puntuale dei dati contabili e per la dimostrazione contabile dell'avvenuta rimozione di parte delle criticità evidenziate nella delibera n. 57/2020 e dei parametri sui quali intervenire negli esercizi futuri, essendo quella la sede più idonea alla evidenziazione delle risultanze contabili;

RITENUTO procedere alla presa d'atto di quanto comunicato dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile;

RITENUTO doversi procedere all'inoltro della predetta comunicazione all'On.le Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Calabria;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'allegata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile;
- 2) **DI DARE INDIRIZZO** per il tramite del Responsabile del Settore II a tutti gli uffici comunali a vario titolo coinvolti di porre in essere tutte le azioni correttive necessarie per il definitivo superamento delle rimanenti criticità;
- 3) **DI TRASMETTERE** la predetta comunicazione all'On.le Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Calabria;
- 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL PROPONENTE

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE

Geom. Gi



P A R E R I	
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267	
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	
SETTORE II - UFFICIO TRIBUTI	
ESPRIME PARERE:	FAVOREVOLE=====
DIAMANTE, LI <u>18/04/2024</u>	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAG. GIO. GAMBAMBA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	
UFFICIO RAGIONERIA	
ESPRIME PARERE:	FAVOREVOLE=====
DIAMANTE, LI <u>18/04/2024</u>	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAG. G. GAMBAMBA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7 ;

VOTI CONTRARI N. 3 (BARTALOTTA F., PASCALE M., MARSIGUARD.);

ASTENUTI N. (_____)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)

[Redacted Signature]



**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
(Francesco BARTALOTTA)

[Redacted Signature]



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

OGGETTO: Delibera Corte dei Conti n. 57/2020

➤ **In relazione alla deliberazione della Corte dei Conti Calabria n. 57/2020** il cui contenuto della stessa è incentrato su riscossione, verifica del riaccertamento straordinario 2015, contenimento DFB, calcolo del fondo passività potenziali, ricalcolo cassa vincolata, inserimento del fondo di trattamento fine mandato sindaco, fondo passività potenziali, risultano alla data odierna per come segue:

- **Riscossione:** A seguito gara ad evidenza pubblica è stato individuato un privato Concessionario della Riscossione Coattiva che sta garantendo all'Ente performance di riscossione nettamente superiori a quelle registrate per l'Ente da Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossione. L'Ente sta cercando di allineare il recupero dell'impagato ed al momento l'Ente ha:
 - posto in riscossione coattiva le entrate comunali da tributi ed idrico fino a tutto il 2015
 - Accertamento IMU e TARI fino a tutto il 2018
 - Sollecito Idrico fino al 2021 con ricalcoli su consumo effettivo su tutti i contribuenti in possesso di letture e/o che ne hanno fatto richiesta
 - Riscossione e bollettazione ordinaria IMU, TARI ed IDRICO fino al 2023
 - Opera di riscossione bonaria dei tributi arretrati attraverso piani di rateizzazione che vanno incontro al contribuente in ogni modo

Se non sono ancora stati inviati gli accertamenti IMU e TARI fino al 2021 per allinearli con l'idrico la motivazione risiede nel fatto che sarebbe quasi impossibile per i cittadini gestire pagamenti ravvicinati aggravati da sanzioni ed interessi in un momento storico economico per niente florido per la maggior parte dei cittadini e delle aziende. Si conta molto sulla responsabilità del cittadino onesto che autonomamente aderirà ai piani di rateizzazione sottoscrivibili per l'Ente.

- **verifica del riaccertamento straordinario 2015 e cassa vincolata:** non si è ancora provveduto perché la gigantesca mole di lavoro non mi ha permesso di adempiere. Mi

riservo di effettuare le verifiche in sede di rendiconto 2023, momento in cui dovranno essere verificate tutte le poste di entrata e spesa dell'Ente anche per il passato.

- **contenimento DFB:** L'Ente ha ora il controllo del contenzioso e le pratiche vengono seguite anche in sede stragiudiziale per come dimostrano le numerose transazioni sottoscritte e che hanno permesso all'Ente di risparmiare centinaia di migliaia di Euro.
- **calcolo del fondo passività potenziali:** Questo Ente ha provveduto e provvede ad aggiornarne in maniera congrua l'importo di anno in anno in sede di consuntivo e con l'applicazione delle correzioni necessarie in sede di bilancio di previsione
- **inserimento del fondo di trattamento fine mandato sindaco:** Quest'Amministrazione ha provveduto e provvede ad aggiornarne in maniera congrua l'importo di anno in anno in sede di consuntivo e con l'applicazione delle correzioni necessarie in sede di bilancio di previsione.

In sede di consuntivo 2023 saranno forniti tutti i dati numerici richiesti e saranno terminate le lavorazioni necessarie.

Diamante, 16 aprile 2024



IL
DEL SERVIZIO F
CONTABILE
GAM



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Sindaco del Comune di
Diamante

Oggetto : Invio delibera n. 57/2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria

D. [redacted] Russo

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAL - SC_CAL - 0002908 - Uscita - 19/03/2020 - 12:36



CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario

Ha emesso la seguente

Deliberazione n. 57/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;



VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n.

206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 95/2016, con cui il Magistrato relatore ha richiesto, rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Diamante (CS), di comunicare i provvedimenti e le misure correttive adottate in ordine ai rilievi formulati sul rendiconto della gestione 2013 e 2014;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Servizio finanziario e contabile -a firma del solo responsabile del procedimento- con nota n. 22539 del 30 dicembre 2016, acquisita in pari data al prot. della Sezione n. 4718;



VISTA la nota prot. n. 2459 del 10 aprile 2019, con cui il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Diamante (CS) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota del Comune di Diamante, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 4330 del 3 giugno 2019, con la quale sono stati forniti i richiesti chiarimenti solo dal Responsabile del Servizio finanziario;

VISTA l'ordinanza n. 5/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 17 marzo 2020, il Relatore, Consigliere Francesco Antonio Musolino

FATTO

Nei confronti del al Comune di Diamante (CS), già con deliberazione n. 95 del 20.09.2016, la Sezione aveva accertato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 148 bis del D.lgs. n. 267/2000, gravi irregolarità e criticità con il conseguente obbligo dell'Ente di:

1. relazionare in merito alla realizzazione delle iniziative programmate per il risanamento delle criticità che hanno determinato il superamento, nel biennio 2013/2014, di alcuni dei parametri-obiettivi individuati dal D.M. 18 febbraio 2013 (triennio 2013/2015):

2. fornire notizie aggiornate su un'operazione di project financing in essere;

3. assumere le iniziative, ulteriori rispetto a quelle già comunicate, necessarie a garantire la effettiva e celere riscossione di tutte le entrate, in particolare dei crediti con un elevato grado di vetustà;

4. trasmettere un prospetto, che desse conto dell'importo delle entrate accertate relativamente all'anno 2011 e dei relativi avvisi di accertamento notificati nel 2016;

5. monitorare la gestione di cassa;

6. procedere ad una diligente revisione di tutte le partite residuali esistenti, al fine di verificare la sussistenza di ragioni che ne giustificassero il mantenimento, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;

7. comunicare se i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2013 fossero stati, integralmente pagati;

8. dare riscontro alle richieste istruttorie con le quali si erano sollecitate:

-notizie inerenti all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio nel corso del 2015;



-una relazione sullo stato e sul valore del contenzioso in essere;

-una relazione dettagliata sulle somme accantonate per passività potenziali nel 2014, sul pagamento delle rate scadute dei debiti nei confronti della Regione Calabria per il conferimento rr.ss.uu. nel biennio 2013/2014 e per il servizio di fornitura idropotabile nelle annualità 1981-2004;

9. far conoscere le misure adottate in ordine agli accertati ritardi nei pagamenti, e se avesse elaborato il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio;

10. fornire un elenco dettagliato dei Servizi che avevano determinato il superamento del limite di spesa fissato dall'art.5, comma 2, del D.L. 95/2012, attestando se detto superamento fosse da ricondurre esclusivamente alle deroghe previste dalla legge;

11. far conoscere se l'Ente avesse, sia pur tardivamente, predisposto il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute;

12. chiarire la rilevata divergenza tra il saldo obiettivo dell'anno 2013 (euro 516) contenuto nella certificazione trasmessa al MEF, e quello (euro 526) riportato nel prospetto relativo al calcolo dell'obiettivo di competenza mista 2013/2015;

13. chiarire le divergenze rilevate tra i dati del Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2014 (saldo finanziario: euro 1.673; saldo obiettivo: euro 452) e quelli riportati dal Revisore nel Questionario sul relativo Rendiconto (saldo finanziario: euro 532; saldo obiettivo: euro 463);

14. inviare copia della documentazione giustificativa di entrate e spese portate in detrazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità per il 2014;

15. fornire i chiarimenti in materia di spesa per il personale che, nonostante le specifiche richieste istruttorie della Sezione, non erano stati comunicati dall'Ente;

16. migliorare il risultato economico d'esercizio.

Successivamente, con nota n. 2459 del 10/04/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Diamante (CS), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti:

- 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
- 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP;
- 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015;



- 4) gestione di cassa;
- 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017);
- 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 7) gestione dei residui;
- 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria;
- 9) recupero dell'evasione tributaria;
- 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.



Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

L'Ente ha contro dedotto alla richiesta con nota n. 11836 del 31 maggio 2019, firmata solamente dal Responsabile del Servizio finanziario. La nota è stata acquisita al prot. della Sezione n. 4330 del 3 giugno 2019.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal



ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non *“gravi”*, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali*



disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli



stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, la Sezione, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, procederà ad effettuare l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, tenendo anche conto dell'esito della istruttoria sopra citata. Per cui, onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2459 del 10.04.2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015/2017, profili di criticità e di debolezza.

3. NOTE PRELIMINARI

In via preliminare è opportuno evidenziare che il Comune di Diamante, in data 28 agosto 2019, con deliberazione di Consiglio n 10, aveva deciso di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del TUEL, con contestuale



accesso al fondo di rotazione. La decisione veniva dettata dalla grave situazione finanziaria in cui versava il Comune, e dai seguenti fattori di squilibrio:

- a) *Ricorso sistematico ad anticipazione di tesoreria e utilizzo fondi a destinazione specifica in termini di cassa;*
- b) *Squilibrio strutturale della gestione corrente ed incapacità di finanziare la spesa corrente con entrate proprie e ordinarie del bilancio;*
- c) *Emersione di un importante disavanzo di amministrazione proveniente dalla gestione 2018;*
- d) *Emersione di DFB e passività potenziali non fronteggiabili con i rimedi ordinari previsti dal TUEL e alla cui quantificazione definitiva si doveva ancora provvedere;*
- e) *Necessario adeguamento prudenziale alla percentuale del 100% delle entrate del titolo I e titolo III da residuo ancora da riscuotere alla data di chiusura del consuntivo 2018;*

In sede consiliare, dunque, si prendeva atto che:

- 1) da una prima stima, il disequilibrio finanziario da considerare nella predisposizione del PRF, poteva essere meglio quantificato secondo le voci esposte nel prospetto che segue:

fattori di squilibrio	importo
Disavanzo straordinario al 31/12/2017 (riaccertamento straordinario al 1/1/2015 -delibera cc 21/2015- che viene recuperato per un importo annuo di € 44.380,41	1.198.270,96
Disavanzo al 31/12/2018 da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243 bis TUEL	6.327.624,33

- 2) l'Ente versava in uno stato di squilibrio strutturale oggettivo che non poteva essere superato con le misure ordinarie di cui agli artt. 188, 193 e 194 TUEL.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 26 del 25 novembre 2019 (e dunque nei termini) il Comune di Diamante ha revocato la predetta deliberazione 10/2019 (di avvio PRF) "motivando il provvedimento in forza di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, all'esito di una complessa attività ricognitoria in materia di finanze comunali, evidenziato che l'Organo politico, di recente insediamento, ritiene opportuno, per un ottimale perseguimento dell'interesse pubblico, rientrare con una procedura ordinaria dal disavanzo e non ricorrendo alla procedura straordinaria del riequilibrio".

Tutto ciò premesso, con la più volte menzionata nota istruttoria n. 2459 del 10.04.2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione richiedeva al Comune di Diamante (CS) di fornire



informazioni sulla gestione finanziaria 2015/2017, mediante la compilazione di apposite tabelle, sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

L'Ente ha inteso dare riscontro alle istanze della Sezione con nota firmata solo dal Responsabile del servizio finanziario, e non anche dal Commissario prefettizio che in quel momento (alla data del riscontro: 31/5/2019) era in carica presso l'Ente, commissariato dal 1° marzo 2019.

Con riguardo alla presenza di irregolarità o gravi anomalie gestionali, il Comune, nella persona del Responsabile finanziario, ha riferito che in sede di questionario consuntivo 2017 sono stata segnalate problematiche relative alla gestione dell'Ente che non risultano sanate dall'Amministrazione comunale¹.

I dati contabili 2016 e 2017 risultano trasmessi alla BDAP.

Si rileva, tuttavia, il mancato invio, per tutto il periodo 2011/2015, dei dati contabili al sistema telematico SIRTEL. A tale riguardo l'Ente è stato destinatario di specifico rilievo da parte della Sezione (cfr. nota n. 3517 del 28 maggio 2018) con riferimento ai dati contabili 2015. È superfluo specificare che l'immissione di tali dati costituiva un adempimento obbligatorio, della cui mancata osservanza non si può non tenere il dovuto conto, in quanto necessari per la costruzione di serie storiche, come ad esempio il calcolo ordinario del FCDE.

Altresi, si rileva la mancata redazione del questionario sul consuntivo 2016 da parte del Revisore, che è formalmente richiamato, in quanto è venuto meno agli adempimenti a lui attribuiti dall'art. 1 comma 166 della legge 266/2005².

Infine: si rileva che l'Ente ha approvato il conto consuntivo 2017 (26 maggio 2018) e 2018 (agosto 2019) in ritardo rispetto alla scadenza prefissata. Nulla è stato possibile verificare

¹ Si fa riferimento a quanto il Revisore ha dichiarato nell'ambito del predetto questionario su: *Bassa velocità di riscossione con conseguente mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria; mancata adozione stradario comunale collegato al Catasto; Mancata valorizzazione del patrimonio comunale; Grossa mole di mancati pagamenti per energia elettrica, acquisto acqua potabile e conferimento in discarica; mancata emanazione di nuovo regolamento per l'erogazione di contribuzione. Nessuna giustificazione alla mancata adozione di misure è stata comunicata dall'organo consiliare. Attualmente il comune risulta commissariato dal 01/03/2019.*

² Art. 1 comma 166: "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".



circa la data di approvazione del rendiconto 2016, data l'assenza del questionario e l'assenza di dati riferiti al consuntivo 2016 sul sito web dell'Ente.



RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 e risultato di amministrazione al 1/1/2015

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n. 31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

L'Ente vi ha provveduto con deliberazione di Giunta n. 62/2015, avente ad oggetto il riaccertamento di cui al D. Lgs. n. 118/2011 (completa degli allegati 5/1 e 5/2).

L'esame di tale delibera ha fatto emergere che:

- al 31/12/2014 i residui attivi e passivi dell'Ente ammontavano, rispettivamente, ad € 22.997.364,80 ed € 23.425.543,97;
- alla stessa data emergeva un avanzo di amministrazione pari ad € 769.105,61, di cui € 477.791,00 vincolati per fondo svalutazione crediti.
- in sede di riaccertamento straordinario l'Ente ha cancellato, per reimputazione, residui passivi di importo pari ad € 8.713.846,12, di cui € 998.505,59 di parte corrente ed € 7.715.340,53 di parte capitale.
- ha, altresì, cancellato e reimputato residui attivi per € 8.292.575,31 (di cui 996.216,00 di parte corrente ed € 7.296.359,31 di parte capitale);
- ha cancellato definitivamente residui attivi per € 757.592,54 e residui passivi per € 8.603.255,29 (comprensivi dei residui passivi per rimborso anticipazione di liquidità);



- dalla reimputazione dei residui è stato determinato un FPV complessivo pari ad € 421.270,81, di cui € 2.289,59 di parte corrente ed € 418.981,22 di parte capitale;
- il risultato di amministrazione, al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario, è stato pari ad € 8.614.768,36;
- gli accantonamenti sono stati effettuati per € 9.652.355,94 a titolo di FCDE, e per € 2.510,00 a titolo di fondo svalutazione al 31/12/2014³ (totale parte accantonata pari ad € 9.654.865,94). Nessun importo è stato appostato per contenziosi/passività potenziali/spese legali e per indennità di fine mandato;
- i vincoli costituiti sull'avanzo sono derivati da leggi e principi contabili per € 291.314,61 e per altri vincoli da specificare per € 7.600.338,00 (totale parte vincolata € 7.891.652,61). Il vincolo "da specificare" è proveniente dalla somma tra l'ammontare percepito nel 2013 ai sensi del DL.35 (€ 1.012.934,10) e l'ammontare del DL. 102/2013 e DL. 66/2014 percepiti nel 2014 (€ 6.587.423,27). Sembra dunque che nessun importo sia stato rimborsato nel 2014 per quanto percepito nel 2013.
- nessun importo finalizzato agli investimenti;
- il totale parte disponibile è stato quantificato in € -8.931.750,19.

	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		
Entrate accertate reimputate al 2015	866.834,21	7.296.359,31
Entrate accertate reimputate al 2016	30.011,56	-
Entrate accertate reimputate al 2017	99.370,23	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	996.216,00	7.296.359,31
Impegni reimputati al 2015	998.505,59	7.715.340,53
Impegni reimputati al 2016	-	-
Impegni reimputati al 2017	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	998.505,59	7.715.340,53

La tabella che precede, estratta dal prospetto 5/1 allegato alla delibera di riaccertamento straordinario, evidenzia che i residui, sia attivi che passivi, sono stati re-imputati quasi interamente all'esercizio 2015. Il che denota come il Comune non abbia correttamente applicato il principio della competenza finanziaria potenziata. Difatti, dall'esame della documentazione pervenuta, allegata dalla delibera n. 62/2015, si è osservato che al termine delle operazioni di riaccertamento straordinario gli accertamenti e gli impegni,

³ si ricorda che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 era vincolato nell'importo di € 477.791,00 per F.do svalutazione crediti



cancellati e non scaduti, suddivisi nella componente corrente e capitale, sono stati reimputati quasi esclusivamente a carico dell'esercizio 2015, a significare che [REDACTED] rapporti giuridici, attivi e passivi (per lo più di parte capitale), hanno trovato la naturale scadenza in quell'unico anno, disattendendo così il criterio dell'effettiva esigibilità di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011. Lo stesso prevede la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Non è dato sapere quanti di tali residui re-imputati al 2015, siano stati poi mantenuti, ovvero eliminati nella competenza, atteso che non risultano pubblicati dati utili concernenti il rendiconto 2015, sia sul sito dell'Ente, sia sul portale di Finanza locale (sul portale risultano solo i dati redatti secondo contabilità ex DPR 194/1996, allo scopo insufficienti), sia sul SIRTEL. Nel complesso l'Ente ha accantonato il 69% circa dell'ammontare complessivo dei residui finali 2014, dei titoli I e III.

L'Ente dovrà:

1. comunicare le riscossioni ed i pagamenti avvenuti nell'esercizio 2015 a fronte di tali reimputazioni, avendo cura di distinguerli da quelli dei normali accertamenti ed impegni di competenza. Altresì, occorre comunicare, per il medesimo esercizio, gli importi, sia delle minori entrate di competenza, sia delle economie di spesa;
2. trasmettere la dimostrazione prospettica del calcolo FCDE al 1/1/2015, con la specificazione del metodo utilizzato, delle risorse oggetto di calcolo FCDE e la motivazione per le risorse non considerate ai fini dell'accantonamento a FCDE.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 13 luglio 2015, il Comune di Diamante ha approvato le modalità di ripiano del disavanzo straordinario, quantificato in € - 8.931.750,19, ai sensi del DM del 2 aprile 2015. In tale sede, ha stabilito di utilizzare immediatamente le quote di avanzo vincolato/accantonato per liquidità EE.LL. ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DL.78/2015. Pertanto, a fronte del disavanzo originario di € 8.931.750,19, l'Ente ha determinato un disavanzo da ripianare pari ad € 1.331.412,19, con la previsione di una quota annuale pari ad € 44.380,41, anziché quella che inizialmente avrebbe dovuto essere, ovvero, € 297.725,01.

Osservazioni conclusive: dall'esame delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata una inappropriata



reimputazione dei residui, sia attivi sia passivi (specie di investimento), ad un'unica annualità: il 2015. In base ai principi sull'armonizzazione contabile le reimputazioni attive e passive dovevano essere effettuate in base alla data di esigibilità del credito o del debito, e le reimputazioni agli esercizi di scadenza dovevano essere effettuate sulla base di puntuali cronoprogrammi. In caso contrario, un'errata individuazione dell'esigibilità dei residui attivi/passivi, avrebbe evidenziato una carenza di programmazione, ed una conseguente irregolarità contabile. Inoltre, dalla disamina dell'elenco dei residui eliminati e/o reimputati emerge che l'Ente ha reimputato residui attivi di parte capitale, provenienti da assunzione di mutui (alcuni anche datati), che dovevano essere mantenuti a residuo. Al riguardo la Sezione rammenta che, secondo quanto enunciato dal principio contabile 4/2, punto 3.18⁴, in presenza di un contratto di prestito già stipulato, l'Ente non avrebbe dovuto reimputare tali importi, bensì, mantenerli a residuo tra le entrate accertate a titolo di indebitamento, con una conseguente diversa quantificazione del FPV di parte capitale.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi avrebbe dovuto rappresentare per gli Enti, non un mero adempimento, ma l'occasione per una corretta individuazione di crediti e debiti e per la verifica delle ragioni del loro mantenimento a residui, ovvero della necessità della loro cancellazione o successiva re-imputazione nei bilanci degli esercizi successivi. Tutto ciò, nell'ottica di una ricostruzione fedele della contabilità, al fine di garantire permanenti equilibri complessivi di bilancio, tanto nella competenza quanto nella cassa. Al riguardo si specifica che il D.Lgs. n. 118/2011 ha ritenuto necessaria la costituzione di appositi accantonamenti, quali fondi per indennità fine mandato o per spese legale/rischi, già in occasione della prima applicazione dei principi della nuova contabilità finanziaria [(allegato n. 4/2, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", punto 5.2, lettere g), h), i)].

Il Comune di Diamante non ha provveduto a tale costituzione. Analogamente non ha provveduto a costituire un congruo accantonamento per contenzioso e passività potenziali. Di fatto, tali inadempimenti hanno migliorato la parte disponibile.

⁴ Il principio contabile 4/2 punto 3.18 dispone che: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento".

E, pertanto, necessario che il Comune di Diamante proceda ad una rideterminazione, seppur virtuale, in quanto non implica la modifica o riapprovazione dei bilanci già approvati, della parte disponibile al 1/1/2015.

Inoltre: sin d'ora si fa presente che con la sentenza n. 4/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 e del successivo art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017, e ha individuato la corretta applicazione del disposto contenuto in tali norme, prevedendo che gli enti che abbiano applicato le disposizioni normative, ora travolte da giudizio di incostituzionalità, debbano "avviare il necessario risanamento nei termini di legge" del proprio extradeficit; successivamente, con l'art. 39 ter del DL n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, il legislatore ha stabilito le modalità di recupero di tale disavanzo; in particolare, occorre tener conto dei principi espressi sul punto dalla sentenza della Corte cost. n. 4/2020, la quale, nell'affermare l'illegittimità dell'art. 2 comma del D.L. 78/2015 e la necessità di una separata contabilizzazione degli accantonamenti per il FAL e per il FCDE ha altresì evidenziato che: *"È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi - risalendo all'indietro - tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 ... il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato"*.

Tale affermazione è completata, sul versante normativo, dall'art. 39 ter del D.L. 162 del 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020), che così dispone: "1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di



amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio".

Ciò premesso, si ritiene che il dettato del D.L. 162/2019 non possa che essere coordinato con i principi applicativi chiaramente dettati dalla Corte costituzionale, secondo cui occorre che vengano *"ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge"*. Il dato normativo, infatti, regola il recupero del disavanzo che si formerà nel rendiconto 2019 a motivo della separata contabilizzazione di FAL e FCDE, ma non dà indicazioni circa le *"espressioni finanziarie patologiche"* formatesi in precedenti esercizi; per rimuovere tali patologie il Giudice delle leggi evidenzia che deve avvenire il *"ricalcolo"* del risultato di amministrazione secondo i *"canoni di legge"*; conseguentemente, i disavanzi prodottisi nel periodo 2015-2018 vanno recuperati o ex art. 188 TUEL (se ordinari) o in 30 anni (se da extradeficit).

Infine, è necessario relazionare sulla mancata correlazione tra residui passivi cancellati e reimputati, esposti nell'elenco annesso alla delibera n. 62/2015 (€ 8.705.312,99) e quelli esposti nel prospetto 5/2 (€ 8.713.846,12).

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.),



secondo cui: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR). La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.



Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del Comune di Diamante (CS), nel triennio 2015-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di fornire ragguagli circa:

- l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria e relativo rimborso a fine anno;
- l'eventuale intervento di procedure esecutive/pignoramenti nel triennio;

Infine, sono state richieste notizie circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

La tabella che segue illustra la situazione del fondo cassa, siccome descritta dal Comune di Diamante, al 31.12 di ciascun esercizio nel periodo 2014-2017:

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	1.197.284,78	744.249,60	491,62	491,62
fondi liberi				
fondi vincolati	2.379.491,73	1.302.052,02	32.269,74	23.959,90

COMPOSIZIONE FONDO CASSA verifica della sezione con SIOPE e determine responsabile finanziario				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	1.111.666,00	744.249,60	491,62	491,62
fondi liberi				
fondi vincolati	1.197.284,78	0,00	32.269,74	23.959,90

Dall'esercizio 2013 all'esercizio 2015, il comune di Diamante ha beneficiato delle liquidità della CC.DD.PP. che hanno impinguato il fondo cassa. Difatti, la disponibilità residua di tali anticipazioni è presente, ancora, nella consistenza della cassa, sia nel 2014, sia nel 2015. Da tale esercizio il fondo cassa è in sostanziale decremento, e dall'esercizio finanziario 2016 il medesimo, determinato in € 491,62, è rimasto sempre dello stesso importo (l'Ente ha pagato nella misura delle riscossioni effettuate), fino a tutto 2019 (importo comunque non disponibile in quanto pignorato per tutto il periodo). Inoltre, è



evidente che il fondo cassa è costituito solo da risorse vincolate che, tra l'altro, non trovano capienza nel riferito ammontare del fondo al 31/12 di ogni esercizio.

Come evidenziato nella tabella di verifica della Sezione, sono state riscontrate discordanze, tra i dati del prospetto Ente, con i dati emergenti sia dai documenti con allegati alla nota di riscontro, sia dal SIOPE:

- il fondo cassa al 31/12/2014 è pari ad 1.111.666,00 (cfr. SIOPE), la giacenza vincolata al 31 dicembre 2014/1° gennaio 2015 pari ad € 1.197.284,78 *oltre alla somme oggetto di ricostituzione di fondi a gestione vincolata* (cfr. determinazione responsabile);
- dalla determinazione della giacenza vincolata al 1/1/2016 (agli atti) non risultano fondi vincolati. E' stato solo riferito che *"i fondi vincolati di cassa al 31/12/2015 coincidono con i fondi vincolati risultanti al tesoriere al 31/12/2015 oltre che ai reintegri da effettuare"*. Non viene riferito nessun dato sostanziale, solo la consapevolezza che risultano reintegri da effettuare, come meglio sarà esposto nel prosieguo.

L'Ente ha dichiarato fondi vincolati al 31/12/2014 (e dunque al 1/1/2015) pari ad € 2.379.491,73, mentre dalla determinazione del responsabile finanziario è emerso che tale giacenza era pari ad € 1.197.284,78.

Nella circostanza specifica, è necessario rammentare che il principio contabile 10.6 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto *"All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data"*.

Sulla base di tale principio, nel caso di specie, la giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015, del Comune di Diamante, doveva essere pari almeno ad € 2.770.491,95, data come differenza tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014, di importo pari ad € 6.482.336,13 (Titolo IV e V: escluse le entrate non derivanti da indebitamento) e i correlati residui passivi alla stessa data, pari ad € 9.252.828,08 (Titolo II) [c.d. residui tecnici].

Ambedue gli importi, emergenti dagli atti in possesso, sono decisamente inferiori a quello determinato dalla Sezione.



UTILIZZO FONDI VINCOLATI

Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa				
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12				

L'Ente non ha indicato alcun importo riferito ai fondi vincolati utilizzati per spese correnti. Ha espressamente dichiarato, in calce alla tabella di utilizzo dei fondi a destinazione vincolata (trasmessa in bianco), che per i fondi vincolati si è provveduto al prescritto vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Dalle registrazioni codificate in SIOPE, e con riferimento al periodo 2015/2017, è emersa tale situazione:

INCASSI SIOPE					PAGAMENTI SIOPE				
Codice di bilancio	Descrizione	2015	2016	2017	Codice di bilancio	Descrizione	2015	2016	2017
E.9.01.99.06.001	Destinazione e incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.936.948,43	1.420.018,94	346.731,55	U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.936.948,43	1.420.018,94	346.731,55
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.650.663,60	1.416.043,28	354.622,72	U.7.01.99.06.002	Destinazione e incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.650.663,60	1.942.351,38	355.041,39

L'utilizzo di incassi vincolati appare irregolare, alla luce di quanto previsto dal punto 10.8 del principio applicato 4/2, che espressamente dispone «per l'importo non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'articolo 195 del TUEL" e si impegna la spesa per "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'articolo 195 del TUEL"». Sembra, dunque, che in tutto il periodo 2015/2017, l'Ente abbia destinato entrate in misura maggiore dell'effettivo utilizzo e reintegro, sicuramente al fine di ricostituire risorse scoperte da esercizi precedenti. Per l'esercizio 2018 è stata rilevata altra singolare situazione: l'Ente non ha utilizzato e destinato incassi vincolati a spese correnti, ma ha destinato incassi liberi al reintegro per € 21.861,20.

E dunque: si rileva che la situazione certificata dall'Ente non è corrispondente a quanto emerge dalle opportune sedi di riscontro (SIOPE). In sede di misure correttive occorrerà fornire la ricostruzione analitica ed attendibile della cassa vincolata, e suo utilizzo, per tutto il periodo 2015/2018.

Il Comune ha riferito, altresì, di aver utilizzato anticipazione di tesoreria nei termini che seguono:

UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.930.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12	-	-	1.214.418,46	1.764.609,04
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	23.454,33	2.429,89	27.690,34	55.659,19

Da quanto sottoesposto è ancor più evidente il copioso e sistematico uso dell'anticipazione del tesoriere, rimasta parzialmente da rimborsare negli esercizi 2016 e 2017. Quanto all'esercizio 2018, l'Ente ha utilizzato anticipazione per € 5.955.920,45 della quale ha restituito nell'anno solamente, € 3.793.552,26, con la formazione di un residuo passivo pari ad € 2.162.368,19. La circostanza conferma che l'utilizzo è aumentato sempre di più, con correlato aumento anche degli oneri finanziari a carico (interessi passivi).

anno		accertato	riscosso	residuo attivo da riportare	SIOPE	residuo iniziale	impegnato	pagato	SIOPE	residui passivo da riportare	residuo passivo complessivo
2015	residui										-
	competenza	4.613.170,16	4.613.170,16		4.613.170,16		4.614.687,62	4.614.687,62	4.614.687,62	-	
2016	residui										
	competenza	4.910.015,13	4.910.013,43	1,70	4.910.013,43		4.910.015,13	3.695.596,67	3.695.596,67	1.214.418,46	1.214.418,46
2017	residui					1.214.418,46		1.214.418,46			-
	competenza	4.723.841,53	4.723.841,53	-	4.723.843,23		4.723.841,53	2.959.232,49	3.171.516,73	1.764.609,04	1.764.609,04

È da rilevare, al riguardo, che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento del Comune, peraltro spesso particolarmente onerosa, in quanto tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo, risultante dall'interesse sulle somme anticipate dall'istituto tesoriere. Nella fattispecie del Comune in esame, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria ha prodotto nel triennio 2016/2018 lo sfioramento dello specifico parametro di deficitarietà strutturale (n. 9 per il biennio 2016/2017, n. 3 per il 2018), oltre ad integrare una reale difficoltà dell'Ente di far fronte alle attività ordinarie con risorse proprie.



Osservazioni conclusive: è emersa una forte tensione nella gestione della cassa del Comune di Diamante. Le criticità nella gestione della liquidità sono rappresentate dal costante ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL ed eccessivo utilizzo, per cassa, di entrate a specifica destinazione ex art. 195 TUEL, con mancato reintegro a fine esercizio. **Posto l'utilizzo congiunto delle due soluzioni, in sede di misure correttive è necessario che l'Ente dimostri contabilmente di non aver violato quanto previsto dalla normativa di settore.** La forte tensione di liquidità esistente è ancora più grave se si considera che l'Ente ha fruito, nel triennio 2013/2015, di copiose anticipazioni da parte della CC.DD.PP., che complessivamente assommano ad € 9.549.997,56, finalizzate al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili. Rimane indimostrato, dunque, l'adempimento prescritto al punto 5 della delibera n. 95/2016, circa il monitoraggio delle criticità di cassa, che l'Ente pensava di superare con l'applicazione di tutte le misure organizzative, regolamentari ed informatiche avviate.

ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI E CONSEGUENTE DIFFICOLTÀ NEL FAR FRONTE AI PAGAMENTI con risorse proprie

Con riferimento all'analisi dei residui, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti dei residui di parte corrente per il triennio 2015/2017.

Sulla base delle scritture contabili dell'Ente, nonché dai dati certificati dallo stesso relativamente alle singole risorse, l'andamento delle riscossioni dei residui attivi delle entrate proprie (Titolo I e III), con particolare riguardo alle risorse IMU, TASI, TARI, Sistema idrico integrato, fitti attivi ed entrate da violazioni CdS, è quello che emerge dalle sottostanti tabelle:



Residui attivi correnti propri 2015

	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui	minori residui (d)	% riscossione sui residui iniziali	% riscosso/accertato (b/c)	% residui conservati (d/a)
TITOLO I	9.260.392,37	1.377.150,57	9.231.143,45	29.248,92	14,87	14,92	0,32
di cui			-				
imu	2.318.640,18	267.642,33	2.291.742,26	26.897,92	11,54	11,68	1,16
tasi	49,67	49,67	49,67	-	100,00	100,00	-
tari	3.766.626,33	820.190,71	3.766.626,33	-	21,78	21,78	-
TITOLO III	4.791.807,50	807.731,52	3.939.005,65	852.801,85	16,86	20,51	17,80
di cui			-				
Proventi acquedotto	3.359.356,76	599.152,60	3.359.356,76	-	17,84	17,84	-
Canone depurazione fognatura	828.298,38	2.972,07	828.298,38	-	0,36	0,36	-
fitti attivi	26.601,12	5.431,44	5.431,44	21.169,68	20,42	100,00	79,58
sanzioni codice strada	346.398,55	10.236,13	345.818,48	580,07	2,96	2,96	0,17



Residui attivi correnti propri 2016							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscossione sui residui iniziali	% riscosso/accertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	8.428.789,02	328.729,75	8.219.610,97	209.178,05	3,90	4,00	2,48
di cui							
imu	2.085.559,05	61.459,12	2.085.559,05	-	2,95	2,95	-
tasi	-	-	-	-	-	-	-
tari	3.998.597,90	147.008,43	3.998.597,90	-	3,68	3,68	-
TITOLO III	7.057.392,66	773.582,51	6.452.438,15	604.954,51	10,96	11,99	8,57
di cui							
Proventi acquedotto	5.524.856,16	663.608,54	5.524.856,16	-	12,01	12,01	-
Canone depurazione fognatura	825.326,31	-	825.326,31	-	-	-	-
fitti attivi	19.964,98	2.969,16	19.964,98	-	14,87	14,87	-
sanzioni codice strada	379932,35	44350	379.932,35	-	11,67	11,67	-
Residui attivi correnti propri 2017							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscossione sui residui iniziali	% riscosso/accertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	9.637.853,07	791.761,22	9.637.853,07	0,00	8,22	8,22	-
di cui							
imu	2.353.003,75	124.596,45	2.353.003,75	0,00	5,30	5,30	-
tasi	4,00	4,00	4,00	-	100,00	100,00	-
tari	4.931.715,00	464.578,02	4.931.715,00	0,00	9,42	9,42	-
TITOLO III	7.298.295,39	412.017,48	7.298.295,39	0,00	5,65	5,65	-
di cui							
Proventi acquedotto	6.062.513,62	350.134,51	6.062.513,62	0,00	5,78	5,78	-
Canone depurazione fognatura	825.326,31	0,00	825.326,31	0,00	0,00	0,00	-
fitti attivi	34.680,82	1.029,35	34.680,82	0,00	2,97	2,97	-
sanzioni codice strada	419.555,08	36.153,87	419.555,08	-	8,62	8,62	-

I dati inseriti nelle esposte tabelle sono quelli trasmessi dall'Ente. Gli importi dei macro-aggregati dei titoli I e III, sono stati verificati con quelli pubblicati su finanza locale e, ove l'importo comunicato dall'Ente differiva, è stato inserito l'importo iscritto nelle scritture contabili del Portale. Al riguardo, è necessario specificare che i residui attivi finali del titolo I -esercizio 2015- pari ad € 9.254.115,33 (cfr. prospetto gestione dei residui attivi di FL), non sono risultati conciliati con gli omologhi iniziali del 2016, pari ad € 8.248.789,02. Questo è l'importo inserito nella rappresentazione di cui sopra, e per il quale l'Ente dovrà fornire chiarimenti. Quanto esposto, evidenzia la scarsa attività di riscossione dei residui relativi alle entrate proprie. Con riguardo ai residui iniziali del Titolo I, si rileva un andamento molto contratto, che è passato dalla scarsa percentuale del 14,87% del 2015 alle, ancor più inadeguate, percentuali del 2016 -pari al 3,90%- e del 2017 -pari al 8,22%.



Emerge subito che la performance più alta (rispetto alle altre) si è avuta nel 2015, ma solo per l'avvento delle regole armonizzate. Le singole risorse analizzate (IMU e Tari) hanno avuto realizzazioni alquanto marginali, pari, rispettivamente per risorsa ed esercizio:

- IMU: 11,54%, 2,95% e 5,30%;
- TARI: 21,78%, 3,68% e 9,42%.



Non ha avuto andamento migliore la riscossione del titolo III, avendo realizzato, partitamente per esercizio, il 16,86%, 10,96% e 5,65%. Anche in tal caso, sulla riscossione dell'esercizio 2015 (poco meglio degli altri due esercizi) ha influito in maniera consistente la reimputazione dei residui attivi al 1/1/2015. Delle singole risorse analizzate (proventi acquedotto, canone depurazione, fitti attivi e sanzioni CdS) risalta, per l'assenza totale di concretizzazione, la risorsa "canone depurazione".

Non sono stati registrati risultati migliori per la risorsa "sanzioni CdS", che nel triennio ha, complessivamente, realizzato l'8% circa dei residui iniziali.

La realizzazione dei fitti attivi è passata dal 20,42% del 2015, al 14,87% nel 2016, per arrivare a concretizzare solamente il 2,92% nel 2017.

Disamina a parte meritano i proventi acquedotto. L'Ente ha specificato "per quanto riguarda gli incassi per acquedotto, depurazione e fognatura si segnala che sono, per alcuni anni, stati iscritti al titolo I entrate- e poi tutti indicati nella voce acquedotto del titolo III in quanto i due servizi vengono gestiti come servizio idrico integrato". Non è chiaro ciò che l'Ente volesse significare, ma l'esame della gestione di tale risorsa ha consentito di stigmatizzare che l'Ente non riscuote, sufficientemente, un provento legato direttamente all'erogazione del servizio. In termini analoghi si considera, anche, la risorsa Tari.

Inoltre, l'esame delle tabelle ha consentito di rilevare che l'esercizio 2015 è stato interessato da eliminazione di residui attivi solo del titolo III, il cui importo è stato pari ad € 852.801,85 (17,80% dei residui iniziali). Al riguardo, tuttavia, è necessario rilevare che dai dati forniti dall'Ente nessun minore residuo (eliminato/reimputato) è emerso per i proventi acquedotto e per canone depurazione. Occorre perciò che l'Ente chiarisca per quale risorsa, o categoria di entrata, sia stata effettuata la cancellazione, e se la medesima sia stata fatta per reimputazione o per eliminazione definitiva in assenza di obbligazione giuridica. Anche nell'esercizio finanziario 2016 il titolo III di entrata ha registrato cancellazioni di residui iniziali, pari al 8,57%, in valore assoluto € 604.954,51. Per tali cancellazioni è stato possibile verificare che afferivano a "Rimborsi e altre entrate



correnti: è necessario conoscere le risorse specifiche confluite in tale categoria di entrata.

Il titolo I, di contro, non ha registrato sostanziali cancellazioni di partite residuali, sia nell'esercizio 2015 (pari allo 0,32% delle iniziali), sia nell'esercizio 2016 (pari al 2,26%).

In più, nelle tabelle che precedono, e con dati dichiarati dall'Ente, si rileva il reiterato aumento di residui relativi alle entrate da servizi indispensabili, quali TARI e proventi acquedotto. E difatti, in valori assoluti, i residui iniziali della risorsa TARI passano da € 3.766.626,33 dell'esercizio 2015, ad € 3.998.597,90 nel 2016, per arrivare ad € 4.931.715,00 nel 2017 (+23% circa rispetto ad esercizio precedente).

Analogamente i residui iniziali dei proventi acquedotto, che passano dall'importo di € 3.359.356,76 del 2015, ad € 5.524.856,16 nel 2016 (+ 64,46% rispetto al 2015) ad € 6.062.513,62 nel 2017 (+10% circa raffrontato al 2016), in disparte il canone depurazione, per il quale è stato già detto sulle correlate criticità.

E dunque, il Comune di Diamante non riscuote i propri crediti, in ispecie quelli per i quali eroga servizi, che sono, anche, a carico degli utilizzatori. Sarebbe pertanto, opportuno che l'Ente revisionasse i presupposti giuridici per il mantenimento degli stessi in bilancio, maggiormente per ciò che concerne i proventi del servizio idrico.

Osservazioni conclusive: La Sezione, sulla base della documentazione contabile esaminata, deve rilevare che la significativa presenza di residui attivi di parte corrente mantenuti nel conto del bilancio, denota una difficoltà del Comune nella riscossione delle entrate proprie e rischia di alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio del Comune, in ispecie nella misura in cui i crediti di difficile riscossione non siano compensati da congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione dell'esercizio. Alla luce di quanto rilevato, inoltre, è necessario specificare che le iniziative adottate dall'Ente in esecuzione del punto 3 del deliberato n. 95/2016, non hanno prodotto gli effetti sperati, e, reiterate sono state le illustrate criticità.

La Sezione, inoltre, ha posto a raffronto l'andamento delle riscossioni del triennio 2015-2017 con quello dei corrispondenti pagamenti, onde verificare la misura di realizzazione delle entrate sull'andamento della spesa. Come è noto, la tempestività dei pagamenti costituisce uno degli obiettivi degli enti locali: in particolare, il decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 afferma la priorità della regolarità delle gestioni, prevedendo responsabilità dirigenziali e disciplinari (art. 27, comma 8) e vincoli



alle gestioni (art. 41, comma 2) nonché condizioni per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 41, comma 3) a seconda del rispetto o meno dei tempi di pagamento.

Nella successiva tabella l'andamento dei residui passivi di parte corrente, i cui dati aggregati (riferiti al titolo I) sono stati estrapolati dalle scritture contabili agli atti. Per i programmi di spesa 03 (rifiuti) e 04 (idrico) della missione 9, sono stati considerati i dati forniti dall'Ente per il 2015 (nessuna verifica è stata possibile effettuare, data la mancanza di atti più analitici), mentre per il biennio 2016/2017 sono stati verificati con quelli pubblicati sul portale di Finanza locale. Alcuni non hanno trovato conciliazione con i dati forniti dall'Ente, per cui sarà lo stesso, in sede di misure correttive ad indicare eventuali difformità dalla scritture approvate con le relative delibere consiliari:

Residui passivi correnti 2015							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% pagato su residui iniziali	% Pagato/impugnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	5.432.156,69	2.202.808,18	4.213.387,44	1.218.769,25	40,55	52,28	22,44
di cui							
Servizio RSU	1.837.202,55	396.650,62	1.571.407,07	265.795,48	21,59	25,24	14,47
Servizio Idrico	2.346.108,24	935.347,20	1.700.214,03	645.894,21	39,87	55,01	27,53
Residui passivi correnti 2016							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% pagato su residui iniziali	% Pagato/impugnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	3.596.785,90	1.062.379,63	3.596.682,48	103,42	29,54	29,54	0,00
di cui							
Servizio RSU	1.575.673,16	116.257,12	1.575.673,16	-	7,38	7,38	-
Servizio Idrico	1.291.693,52	657.766,62	1.291.669,12	24,40	50,92	50,92	0,002
Residui passivi correnti 2017							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% pagato su residui iniziali	% Pagato/impugnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	3.564.024,82	597.151,97	3.564.024,82	0,00	16,75	16,75	0,00
di cui							
Servizio RSU	1.739.365,67	96.225,02	1.739.365,67	-	5,53	5,53	-
Servizio Idrico	690383,04	133.496,69	690.383,04	-	19,34	19,34	-

L'esame effettuato ha messo in evidenza che il Comune ha conservato in bilancio maggiori crediti, sia per quanto concerne il servizio rifiuti, sia per ciò che riguarda il



servizio idrico, rispetto ai correlati residui passivi. In generale, lo smaltimento di residui passivi dell'intero titolo I è stato molto scarso.

Le percentuali che il Comune di Diamante ha realizzato, nel triennio, sono state rispettivamente pari al 40,55%, 29,54% e 16,75%. Da specificare che la percentuale di smaltimento del 2015 (40,55%) è da imputare essenzialmente all'avvento della contabilità armonizzata. Subito dopo tale esercizio il decremento è stato progressivo. Anche il mancato rispetto dello specifico parametro di deficitarietà n. 4⁵ dimostra che l'Ente non ha soltanto difficoltà a realizzare i propri crediti -ed al riguardo si rileva anche il superamento, in tutto il triennio, dei parametri 2 e 3 riferiti ai residui attivi- ma ha, pure, difficoltà nello smaltire le proprie obbligazioni pregresse.

Nell'esercizio 2015, il titolo I è stato interessato da una massiccia eliminazione di residui passivi correnti (pari al 22,44% circa dei residui iniziali: 1.218.769,25). Nello specifico, il servizio che maggiormente ha avuto cancellazioni di residui passivi è stato quello del servizio idrico, per il quale sono stati eliminati € 645.894,21 (il 27,53% circa dell'ammontare iniziale).

La tabella che segue dimostra come da un iniziale decremento dei residui passivi di funzionamento, avuto sia nel 2015 (in maggior misura: -33,79%) sia nel 2016, si sia passato poi nel 2017 ad un consistente incremento pari al 42,04%:

Residui passivi Titolo I	importo al 31/12	scostamento % rispetto anno precedente		scostamento in valore assoluto
2014	5.432.156,69			
2015	3.596.785,90	-	33,79	- 1.835.370,79
2016	3.564.024,82	-	0,91	- 32.761,08
2017	5.062.200,20		42,04	1.498.175,38
2018	4.668.110,62	-	7,78	- 394.089,58

Dati tratti da Finanza locale

Delle partite residuali presenti al 1/1/2015 (finali 2014), pari ad € 5.432.156,69, e dopo il riaccertamento straordinario, sono risultati cancellati, alla fine dell'esercizio finanziario 2015, residui per € 1.218.769,25 (cfr. prospetto gestione residui passivi 2015, FL). Tuttavia, tale importo non si concilia con quello emerso nel prospetto appena esposto la cui variazione in valore assoluto è risultata essere pari ad € 1.835.370,79.

L'Ente dovrà chiarire tale incongruenza.

⁵ Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente



In ogni caso, i residui passivi di funzionamento, presenti a tutto il 31/12/2017, assommano ad € 5.062.200,20 (per essi è stato riferito che la loro evoluzione *denota una gravissima difficoltà dell'Ente a pagare i propri fornitori dovuta alla ormai cronica mancanza di liquidità derivante dalla scarsa velocità di riscossione dei tributi comunali iscritti in bilancio* nota di risposta). E difatti, alla medesima data, in parte entrata, gli omologhi residui attivi (ovvero di parte corrente: titolo I, II e III) sono pari ad € 19.939.701,65.

Osservazioni conclusive: occorre dare conferma dell'assoluta esigibilità dei residui attivi correnti, presenti alla fine dell'esercizio 2017, di gran lunga superiori agli omologhi passivi. Ciò al fine ultimo di conservare, tra i residui, entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente creditore della correlata entrata. Le misure adottate dall'Ente (avvio di modifiche regolamentari, informatiche ed organizzative) per adempiere a quanto prescritto dalla delibera n. 95/2016 (punto 1), non sono risultate adeguate, posto che il superamento degli obiettivi si è verificato anche negli esercizi successivi.

Entrate e spese correnti di competenza

CAPACITA' DI RISCOSSIONE e di pagamento IN CONTO COMPETENZA - DI PARTE CORRENTE- NEL TRIENNIO 2015/2017									
	ESERCIZIO 2015			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		
	Accertamenti di competenza	Riscossioni in c/competenza	% riscossione/ac certo	Accertamenti di competenza	Riscossioni in c/competenza	% riscossione/ac certo	Accertamenti di competenza	Riscossioni in c/competenza	% riscossione/ac certo
TITOLO I - Entrate Tributarie	3.585.310,49	2.185.188,04	60,95	3.728.439,08	1.981.467,23	53,14	3.903.594,51	2.136.245,39	54,73
TITOLO II - Contributi e Trasferimenti	457.595,97	421.837,16	92,19	425.062,35	192.989,27	45,40	363.931,00	149.894,63	41,19
TITOLO III - Entrate extratributarie	4.356.976,61	430.758,08	9,89	2.420.267,63	800.827,88	33,09	2.657.281,74	563.177,25	21,19
TOTALE ENTRATE CORRENTI -media	8.399.883,07	3.037.783,28	54,34	6.573.769,06	2.975.284,38	43,88	6.924.807,25	2.849.317,27	39,04
	Impegni di competenza	Pagamenti in c/competenza	% pagato/im pagnato	Impegni di competenza	Pagamenti in c/competenza	% pagato/im pagnato	Impegni di competenza	Pagamenti in c/competenza	% pagato/im pagnato
TITOLO I - Spese correnti	5.890.225,11	4.304.018,47	73,07	5.472.061,99	4.442.340,02	81,18	5.739.430,88	3.644.103,53	63,49
TITOLO III -rimborso mutui	432.329,93	432.329,93	100,00	481.015,05	481.015,05	100,00	490.296,49	490.296,49	100,00

Nella competenza del triennio in esame, l'Ente ha avuto una capacità media di riscossione corrente, partitamente per esercizio, pari al 54% circa, 44% circa e 39% circa. Tuttavia, ciò che più rileva è la esiguità delle riscossioni del titolo III: per esercizio pari al 10, 33, 21% circa. Corre obbligo rammentare, ancora una volta, che in tale titolo



riesiedono le risorse dei proventi idrici che nulla, o poco, hanno realizzato nella competenza.

Anche il titolo II, nel biennio 2016/2017, è stato connotato da una bassa riscossione di competenza (45 e 41% circa), a cui è conseguita la formazione di consistenti residui alla fine degli esercizi in parola: da € 48.092,81 alla fine del 2015, ad € 280.165,89 al 31/12/2016 ed € 345.878,28 alla fine del 2017. La circostanza desta perplessità posto che, in generale, le risorse di tale titolo sono permeate da un alto grado di riscossione, tale da non farle rientrare nella determinazione del FCDE. La formazione di una così alta consistenza residuale potrebbe voler significare una scarsa attendibilità degli accertamenti di competenza.

In sede di misure correttive è necessario che il Comune di Diamante fornisca adeguate motivazioni in ordine a tali accertamenti, non prontamente realizzati. E poi, posto che anche l'esercizio 2018 alla fine della gestione ha presentato una consistenza residuale pari ad € 517.729,99 (tra residui rimasti e residui della competenza), dovrà, altresì, comunicare le riscossioni di tali risorse a tutt'oggi.

Dal medesimo prospetto è emerso, anche, che la spesa di competenza del titolo I, unitamente a quella del rimborso prestiti, nel biennio 2015/2016 ha avuto una performance, in termini di pagamenti di competenza (73 e 81% circa), superiore a quella dell'esercizio 2017 (63% circa). Non solo: in tutto il triennio, le risorse correnti concretizzate sono state sostanzialmente inferiori agli effettivi esborsi per i pagamenti. Segno tangibile che l'Ente alla propria assenza di liquidità ha contrapposto modalità alternative, ovvero utilizzo di risorse vincolate, anticipazione di tesoreria, anticipazione di liquidità.

Recupero evasione tributaria

Con riguardo al recupero dell'evasione tributaria (punto 10 della risposta istruttoria), l'Ente ha certificato che nel triennio non è stata effettuata alcuna iscrizione per recupero evasione tributaria. E difatti, non è stata compilata la richiesta tabella e nulla è stato inserito nei quadri dei questionari 2015 e 2017 (si ricorda la mancata redazione del questionario 2016). Ad ogni modo, la scarsa resa, o addirittura assenza, del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento foriero di gravi



responsabilità dell'amministrazione, e la necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione di eventuale credito tributario [REDACTED]

IN SINTESI: per tutto il periodo esaminato scarsa è stata la capacità di riscossione, sia di competenza, sia dei residui, di tutti i titoli correnti, ma più in particolare quella del titolo III. Pertanto, è necessario rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie, nella competenza e, maggiormente, in conto residui, (secondo quanto su esposto), adottando opportune misure finalizzate alla riscossione delle stesse.

L'assenza di azione, poi, atte a recuperare i tributi evasi potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per danno erariale, a causa del mancato introito di tali risorse entro i termini prescrizionali.

EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di



progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di Diamante (CS) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

Tale andamento è stato rappresentato dall'Ente nella tabella che segue, con la specificazione "da verifiche effettuate sono risultati errori in alcune schede FPV dovuti ad errata impostazione del software gestionale e pertanto ci si riserva, una volta effettuate le opportune verifiche e correzioni con il tecnico della software house, di trasmetterne gli esiti a codesta On.le Corte dei conti". Ad oggi non risulta, però, trasmesso alcunché.

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO dati forniti da Ente						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	2.289,59	400.993,99	400.993,99	300.453,96		298.672,13
fpv di parte capitale	418.981,22	6.171.620,43	6.171.620,43	733.203,38	412.699,88	2.201.812,99

verifica FPV da BDAP						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	2.289,59	400.993,99	400.993,99	300.453,96	345.896,55	298.672,13
fpv di parte capitale	418.981,22	6.171.620,43	6.171.620,43	733.203,38	733.203,38	2.201.812,99



verifica FPV da Finanza locale						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	2.289,59	400.993,99	400.993,99	345.896,55	345.896,55	369.999,27
fpv di parte capitale	418.981,22	6.171.620,43	6.171.620,43	733.203,38	733.203,38	2.273.750,57

In via preliminare, si rileva che nulla è stato riferito in merito ai cronoprogrammi di spesa, seppur richiesti nella nota istruttoria. Inoltre, dai prospetti che precedono emerge che il FPV, distinto in corrente e di investimento, fino a tutto l'1/1/2016 ha avuto un andamento lineare, sebbene la consistenza sia di gran lunga aumentata rispetto al 1/1/2015. Tuttavia, come ben si può osservare, il FPV corrente e di investimento, al 31/12/2016, presenta discrasie nell'ammontare (cfr. i 3 prospetti redatti sia con i dati ente, sia con i dati BDAP (dal risultato finanziario), sia con quelli di Finanza locale), e non risulta alcuna determinazione dello stesso dall'allegato c) di BDAP. Inoltre, non è stato riportato, correttamente, in entrata al 1/1/2017.

Osservazioni conclusive: per tali motivazioni la Sezione osserva l'inattendibilità, peraltro asseverata dallo stesso Ente (per errata impostazione del software), del FPV per il biennio 2016/2017, suscettibile di produrre sostanziali variazioni in punto di determinazione della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione per il periodo considerato. Inoltre, in disparte le discrasie sul valore del FPV di parte corrente e di parte capitale, al 31.12.2016, ugualmente si rileva che lo stesso non corrisponde a quello riportato in entrata del bilancio 2017 (cfr. 3 prospetti su esposti) configurandosi così, la violazione di quanto previsto al punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: *"L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente"*.

Si fa presente l'importanza di una corretta individuazione, per ogni entrata e per ogni spesa, della correlata scadenza che ne permetta l'imputazione al bilancio, al fine di evitare un c.d. depotenziamento del FPV come strumento di programmazione.

Infine, si ricorda all'Ente che il FPV è uno strumento di rappresentazione delle spese d'investimento fondate, quest'ultime, sull'adozione del programma triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale, che prevedono, tra l'altro, l'adozione di adeguati cronoprogrammi. Per cui, in relazione a quanto rilevato, la Sezione rileva, altresì, una



carenza di programmazione. Si richiama, quindi, l'Ente a prestare particolare attenzione, in ogni fase del bilancio, alla corretta gestione del fondo, al fine di garantirne una efficace rappresentazione nel rendiconto. Inoltre, dovrà provvedere alla trasmissione dei cronoprogrammi di spesa come richiesti con la nota istruttoria n. 2459/2019.

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L..

Le tabelle che seguono riportano i dati certificati dall'Ente in sede di riposta istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017:

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			1.197.284,78			744.249,60			491,62
Riscossioni	2.949.695,94	20.560.027,14	23.509.723,08	3.559.237,14	12.322.290,02	15.881.527,16	2.481.978,45	9.723.400,77	12.205.379,22
Pagamenti	3.933.244,21	20.029.514,05	23.962.758,26	2.113.854,08	14.511.431,06	16.625.285,14	3.373.578,69	8.831.800,53	12.205.379,22
saldo di cassa al 31/12			744.249,60	0,00		491,62			491,62
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate				0					
Fondo cassa al 31/12			744.249,60			491,62			491,62
Residui attivi	10.997.501,01	12.303.726,80	23.301.227,81	18.927.858,11	3.769.040,31	22.696.898,42	20.163.919,97	6.646.650,93	26.810.570,90
Residui passivi	2.173.124,70	2.781.088,90	4.954.213,60	2.840.256,10	6.543.530,82	9.383.786,92	6.010.208,23	5.340.011,87	11.350.220,10
FPV spesa corrente			400.993,99			300.453,96			298.672,13
FPV spesa conto capitale			6.171.620,43			733.203,38			2.201.812,99
Risultato amministrazione 31/12			12.518.649,39			12.279.945,78			12.960.357,30

L'Ente ha registrato un avanzo di amministrazione di € 12.518.649,39 nel 2015, di € 12.279.945,78 nel 2016, e, infine, un avanzo, ante vincoli ed accantonamenti, di € 12.960.357,30 nel 2017. Ciò è quanto emerge dalle dichiarazioni dell'Ente, corrisponde anche a quanto emerge da BDAP. Tuttavia, si rileva che, da Finanza locale, l'ammontare dell'avanzo alla fine degli esercizi 2016 e 2017 è discordante con quanto esposto nel prospetto: € 12.234.503,19 per il 2016, € 12.817.092,58 per il 2017. Le rilevate differenze sono da imputare al diverso FPV considerato, come già esposto nel punto dell'evoluzione del fondo.

Il Comune ha, inoltre, trasmesso i seguenti dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, per il triennio considerato, anche essi corrispondenti a quanto emerge da BDAP (allegato a)), ma diversi da quelli pubblicati sul portale FL:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Risultato di amministrazione	12.518.649,39	12.279.945,78	12.960.357,30
Parte accantonata	12.405.552,90	11.748.609,30	12.867.429,17
di cui			
x FCDE	12.405.552,90	11.740.438,30	4.049.183,50
x FAL			8.795.806,67
x contenzioso			8.176,00
x indennità fine mandato		8.171,00	
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri			
Parte vincolata	10.020,00	310.020,00	80.020,00
di cui			
x leggi e principi contabili	10.020,00	10.020,00	10.020,00
x trasferimenti			
x contrazione mutui			
x vincoli attribuiti dall'Ente		300.000,00	70.000,00
x altro			
Parte destinata ad investimenti	50.000,00	200.000,00	-
Totale parte disponibile	53.076,49	21.316,48	12.908,13

Con le operazioni di riaccertamento straordinario la parte disponibile conseguita, anche se non regolarmente determinata per le osservazioni mosse in precedenza, era stata pari ad € - 8.931.750,19 (tenuto conto dell'accantonamento per FCDE di € 9.652.355,94, di € 2.510,00 per fondo svalutazione al 31/12/2014, e di vincoli complessivi pari ad € 7.891.750,19), e la quota di tale disavanzo da ripianare è stata quantificata in € 44.381,00 (sul punto è stato già riferito in altra parte del presente deliberato).



Dall'analisi dei dati contenuti nella tabella sopra rappresentata, la Sezione osserva che la parte disponibile dei risultati finanziari, sempre positiva anche se per modesti importi, non è stata esattamente determinata a causa delle seguenti criticità:

- al 31/12/2015, l'Ente ha omesso, come avvenuto per l'1.1.2015, di costituire il fondo contenzioso/rischi/passività potenziali e per indennità di fine mandato. Ha costituito un FCDE di gran lunga superiore a quello costituito in sede di riaccertamento straordinario. Ha eliminato il vincolo per il rimborso DL.35 e seguenti, e non ha costituito il FAL, neppure per la restante quota, dopo utilizzo al 1/1/2015. Si ricorda che l'Ente ha ricevuto liquidità dalla CC.DD.PP., a tutto il 2015, pari ad € 9.549.997,56. Il vincolo per leggi e principi contabili, apposto al 1/1/2015 per € 291.314,61, è stato portato ad € 10.020, 00 e così rimasto fino a tutto il 2017. Si dovrà riferire sull'utilizzo di tale componente dell'avanzo;
- al 31/12/2016, il FCDE risulta ridotto, e pari ad € 11.740.438,30. Nessuno importo, tuttavia, risulta a titolo di FCDE dallo specifico prospetto, esposto su BDAP -annualità 2016- allegato c). In aggiunta continua a non esistere il FAL. L'unico ulteriore accantonamento è quello relativo ad indennità di fine mandato, ma non anche quello per rischi, contenzioso o passività potenziali;
- al 31/12/2017, il FCDE diviene pari ad € 4.049.183,50 (almeno secondo quanto dichiarato dall'Ente e dall'allegato a) di BDAP), importo di gran lunga inferiore a quanto determinato al 1/1/2015, al 31/12/2015 e al 31/12/2016. Allo stesso tempo, si dà evidente rappresentazione di un FAL di importo pari ad € 8.795.806,67. Tuttavia, dall'allegato c) di "banca dati pubblica amministrazione", risulta un FCDE pari ad € 12.844.990,17. Occorre che l'Ente dia chiarimenti in ordine a tanto, in quanto trattasi di una errata rappresentazione: il FCDE deve essere esposto nella sua interezza.
- infine, sempre con riguardo alla composizione dell'avanzo riferito all'esercizio 2017, viene costituito un accantonamento per contenzioso di importo pari ad € 8.176,00 (alquanto insufficiente per il contenzioso in essere dell'Ente), ma non viene riportato alcun fondo per indennità di fine mandato.

Tutto ciò posto, anche in sede di determinazione parte disponibile, nel triennio 2015/2017, è manifesto l'utilizzo del FAL a garanzia del FCDE, nell'importo considerato al netto delle quote rimborsate. Corre obbligo di richiamare quanto già, ampiamente, evidenziato nelle



osservazioni conclusive del riaccertamento straordinario, in ordine alla dichiarata illegittimità costituzionale dell' articolo 2, comma 6, D.L. 75/2015, nonché dell'art.1, comma 814, della legge di stabilità per il 2018 che ha, in ogni caso, sottolineato  accantonamenti per FAL e FCDE devono essere computati distintamente.

Pertanto, è necessario che il Comune proceda ad una rideterminazione del proprio extradeficit. Tale rideterminazione dovrà necessariamente tener conto della separata contabilizzazione del FAL e del FCDE (questo ultimo nella sua interezza), come precisato dalla sentenza Corte costituzionale n. 4/2020, che ha dettato anche le modalità del ripiano del maggior disavanzo (cfr. anche delibera Sezione n. 17/2020).

Osservazioni conclusive: alla stregua di quanto fin qui analizzato, la Sezione ritiene, dunque, che la parte disponibile del risultato di amministrazione per il triennio considerato, è affetta da tutte le criticità ed irregolarità su esposte. Sul punto, dunque, il Comune di Diamante (CS) dovrà procedere a rideterminare in modo virtuale -in quanto l'operazione non deve implicare modifiche o riapprovazione dei bilanci già approvati- la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2015 e seguenti. Questa rideterminazione dovrà necessariamente tener conto dell'apposizione degli accantonamenti per come meglio dettagliati in precedenza. L'Ente dovrà altresì, produrre il prospetto analitico del FCDE per tutto il triennio, specificando il metodo di calcolo, le singole risorse prese in considerazione, gli eventuali abbattimenti.

CONTENZIOSO

Il punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato (allegato 4/2 al D.lgs 118/2011) impone l'obbligo dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso legale in caso di soccombenza probabile o sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva. In tal modo si vuole scongiurare il rischio di squilibri di bilancio strutturali dovuti a sentenze che determinano per l'Ente locale oneri di rilevante entità finanziaria non affrontabili con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio.

Il Comune di Diamante con la nota n. 11836 del 31 maggio 2019, di riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione, aveva comunicato l'avvio delle azioni di reperimento delle informazioni necessarie, concernenti il contenzioso civile, amministrativo e tributario, producendo gli allegati 14 e 15, contenenti dati parziali sulle controversie dell'Ente. È stato richiesto del tempo per provvedere alle informazioni nella totalità, e con successiva nota n. 16883 del 14 agosto 2019, è stato fornito l'esito della verifica definitiva di tutte le



posizioni del contenzioso, al fine di un "calcolo il più affidabile possibile del Fondo contenzioso". Con la nota del 14/8/2019 è stata trasmessa la relazione dell'ufficio "Avvocatura Civica, Contenzioso Giudiziale e Stragiudiziale" del Comune di Diamante, contenente il valore numerico delle passività potenziali derivanti dal possibile rischio di soccombenza. La relazione riferiva, tra l'altro: ".....previa l'elencazione delle procedure pendenti, gestite direttamente dall'Avvocatura civica e indirettamente da legali esterni, per ciascuna di esse, esprime il grado di classificazione di soccombenza, espresso in "probabile, possibile e remoto", specificando che, i contenziosi ritenuti probabili vanno a generare un accantonamento nel conto economico dell'esercizio, mentre per quelli possibili si indica una percentuale variabile tra il 35% ed il 50% di soccombenza, infine i remoti che non comportano alcun accantonamento. Tutto il contenzioso in essere, per il quale il Giudice competente si è già espresso o in attesa di provvedimento, che potrebbe comportare rischi di soccombenza con passività potenziali future viene elencato in due distinti prospetti alla presente allegati. Il primo elenca le cause di natura tributaria (contenzioso tributario e gradi successivi), per tale prospetto si rilevano le sole spese di giudizio liquidate in danno dell'Ente; il secondo elenca le cause Civili pendenti presso Tribunale, Giudici di Pace, TAR, Consiglio di Stato, Corte d'Appello e Cassazione. Da tale secondo prospetto si evince che il totale importo passività potenziale, per le cause civili, ammonta a complessivi €. 13.964.515,91. Si propone di accantonare, a titolo di fondo rischi per passività potenziali, la somma pari ad €. 6.036.891,07....."

L'Organo di revisione ha espresso parere di congruità sull'indicazione delle somme da accantonare in applicazione concreta del principio della prudenza.

Tutto ciò succedeva ad agosto 2019, su impulso della Sezione, che nella propria richiesta istruttoria sollecitava la produzione di una relazione, sottoscritta dal Responsabile del Settore legale e dall'Organo di revisione, che riportasse una ricognizione dei debiti potenziali, del contenzioso in essere, nonché stime sul conseguente grado di soccombenza.

In sede di determinazione dell'avanzo disponibile del periodo in esame, e già a partire dal 1/1/2015, il Comune di Diamante non ha assolutamente tenuto conto del grado potenziale di soccombenza di controversie, che pure erano abbastanza datate (cfr. elenco attività di ricognizione dei contenziosi) e per le quali non ha costituito, per tutto il periodo esaminato, un adeguato fondo rischi.

Osservazioni conclusive: la mancata costituzione e/o la sottostima del suddetto fondo ha inevitabilmente inficiato la parte disponibile del risultato di amministrazione per il triennio 2015/2017.

SITUAZIONE DEBITORIA CON LA REGIONE CALABRIA X RSU e idrico

In sede istruttoria il Comune ha comunicato la propria situazione debitoria nei confronti della Regione, per il conferimento RSU e per la fornitura idrica, come da tabelle che seguono.

conferimento RSU			
	importo	specificazioni	
1	cartella esattoriale anni 2010/2011/2012	368.889,31	per tale importo sono in corso verifiche dell'effettivo debito in quanto per anni erano stati effettuati veramenti ed il residuo importo è oggetto di definizione agevolata
2	piano rientro anni 2014/2015/2016	1.122.841,85	per tale voce, alla data di risposta, sono stati effettuati pagamenti per € 247.281,37
3	debito anno 2017	450.164,20	per tali voci i dati non sono definitivi in quanto non ancora definita la % di indifferenziata sul totale smaltito, e comunque in caso di certificazione della % l'importo 2017 scende ad € 272.531,84
4	debito anno 2018	257.600,00	

Tenuto conto di quanto riferito dall'Ente, e senza conteggiare gli eventuali versamenti per la cartella esattoriale (che non sono noti alla Sezione, ma che l'Ente potrà fornire), il debito residuo per conferimento è pari ad € 1.774.581,63, in disparte quanto ancora dovuto per il 2019. Corre obbligo, però, di richiamare la nota n. 401584 del 20 novembre 2019, del Dipartimento 11 (ambiente) della Regione (trasmessa anche alla Sezione), con la quale si sollecitava l'Ente ad adempiere al pagamento del conferimento anni 2017-2018 (acconto) e a rate scadute di vecchi piani di rientro. Il Comune di Diamante potrà aggiornare ed integrare la situazione contabile del prospetto che precede nella opportuna sede delle misure correttive. E comunque, le scritture contabili del programma 03 -rifiuti- (missione 09) riportano al 1/1/2018 residui passivi iniziali per € 2.021.544,57 a fronte dei quali sono stati effettuati pagamenti per € 379.793,98. I residui passivi finali, comprensivi di quelli della competenza, assommano ad € 1.830.770,88.

fornitura idrica		
1	somme a residuo da pagare	57.256,76
2	debito SORICAL segnalato con allegato 10	740.722,61



Quanto alla fornitura idrica il debito è quello esposto nel prospetto di riferimento. Anche la situazione di tali dati, eventualmente aggiornati, potrà essere comunicata alla Sezione in sede di misure conseguenziali.

Osservazioni conclusive: emerge una situazione di ritardo nei pagamenti verso la Regione Calabria e verso sua società partecipata (nella fattispecie: Sorical spa, in crisi finanziaria), suscettibile di creare anche disservizi nell'erogazione di prestazioni essenziali (il riferimento è proprio alla diffida, intimata da Sorical all'Ente in data 17 maggio 2019, ad adempiere al pagamento dei corrispettivi, con preavviso di riduzione della portata idrica). In sede di misure correttive l'Ente dovrà fornire l'analitica ed effettiva situazione del debito ad oggi, tenendo conto delle compensazioni, di quanto già pagato e degli eventuali ed ulteriori piani di rientro. Dovrà, inoltre, dimostrare che tutto il debito verso la Regione, maggiormente quello pregresso, è regolarmente scritturato nei residui passivi del bilancio.

Debiti fuori bilancio e atti di transazione

Allo scopo di ricostruire la situazione debitoria dell'Ente si era richiesto all'Ente di fornire raggugli sui DFB eventualmente riconosciuti al 31/12 del triennio 2015/2017, e sul loro finanziamento. Altresì, si era chiesto di attestare l'insussistenza di ulteriori DFB alla fine dell'esercizio di riferimento, ovvero di indicare l'ammontare dei debiti ancora da riconoscere.

Di seguito la prospettazione, fornita dall'Ente, dei DFB riconosciuti e finanziati, il cui importo è stato consistente, in particolare nell'esercizio 2016:

descrizione	DFB		
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
sentenze esecutive	34.863,84	102.991,97	53.965,12
procedure espropriative	-	1.707,56	17.212,01
acquisizione beni e servizi	-	54.625,00	22.061,89
totali	34.863,84	159.324,53	93.239,02

Non risultano agli atti attestazioni di insussistenza di debiti da riconoscere. Pur tuttavia, l'Ente ha dichiarato che alla fine degli esercizi esaminati non sono stati segnalati, dai responsabili di settore, tali tipologie di debiti. Ha rappresentato, altresì, che era in corso un'operazione di verifica di possibili debiti da riconoscere e del cui esito sarebbe stata informata la Sezione.



Quanto poi alle eventuali transazioni stipulate nel triennio a fronte di sentenze sfavorevoli, con atti di giunta n. 12, 13, ed 82 dell'annualità 2016, è stata autorizzata la stipula di transazioni per l'importo complessivo di € 28.163,84.

Osservazioni conclusive: la formazione dei DFB è una realtà patologica, l'Ente deve evitare, maggiormente per quanto attiene all'acquisizione di beni e servizi senza il necessario impegno di spesa. Non è dato sapere al momento se tali debiti (riconosciuti e finanziati) siano stati pagati. L'Ente è stato destinatario di rilievi specifici sui DFB anche in sede di esame rendiconti 2013/2014 (punti 7 e 8 del deliberato n. 95/2016), e per essi doveva comunicare se i DFB riconosciuti nel 2013 fossero stati integralmente pagati. Al 21 dicembre 2016 (comunicazione delle misure correttive) tali debiti risultavano iscritti nei residui passivi ma non erano stati emessi i conseguenti mandati di pagamento.

P.Q.M.

la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

Le seguenti criticità:

1. mancato invio, per tutto il periodo 2011/2015, dei dati contabili al sistema telematico SIRTEL la cui immissione costituiva adempimento necessario;
2. mancata redazione del questionario sul consuntivo 2016 da parte del Revisore;
3. ritardo nell'approvazione del conto consuntivo 2017 (26 maggio 2018) e 2018 (agosto 2019) rispetto alla scadenza prefissata;
4. sul riaccertamento straordinario:
 - inappropriata re-imputazione dei residui, attivi e passivi (specie di investimento), ad un'unica annualità: il 2015, con evidente carenza di programmazione;
 - irregolare re-imputazione di residui attivi di parte capitale, provenienti da assunzione di mutui (alcuni anche datati), da mantenere invece a residuo;
 - inattendibilità della parte disponibile del risultato di amministrazione al 1/1/2015 per:
 - assenza del fondo rischi e passività potenziali e per spese legali;
 - assenza del fondo indennità fine mandato del Sindaco;
 - assenza di somme finalizzate agli investimenti;



- riduzione del proprio disavanzo straordinario con applicazione immediata di quote vincolate/accantonate;
5. inattendibilità della giacenza vincolata, determinata in violazione del principio contabile 10.6 dell'Allegato 4/2. Irregolare utilizzo dei fondi vincolati;
 6. tensione nella gestione della cassa: costante ricorso ad anticipazione di tesoreria - rimborsata parzialmente- ed eccessivo utilizzo, per cassa, di entrate a specifica destinazione ex art. 195 TUEL, con mancato reintegro a fine esercizio. L'utilizzo dell'anticipazione di cassa è costantemente aumentato, con correlato aumento anche degli oneri finanziari a carico (interessi passivi);
 7. significativa presenza di residui attivi di parte corrente, che denota forte difficoltà del Comune nella riscossione delle entrate proprie; di essi è necessario dare conferma dell'assoluta esigibilità, atteso che alla fine dell'esercizio 2017, sono di gran lunga superiori agli omologhi passivi;
 8. scarsa capacità di riscossione, sia di competenza sia dei residui, di tutti i titoli correnti, ma più in particolare quella del titolo III.
 9. bassa riscossione di competenza, nel biennio 2016/2017, del titolo II di entrata, con formazione di consistenti residui alla fine degli esercizi. Si significa una scarsa attendibilità degli accertamenti di competenza;
 10. assenza di azioni atte a recuperare i tributi evasi;
 11. inattendibilità del FPV per il biennio 2016/2017, e assenza di cronoprogrammi di spesa;
 12. parte disponibile, del risultato di amministrazione per il triennio 2015/2017, affetta da tutte le criticità ed irregolarità esposte in parte motiva;
 13. mancata costituzione e/o sottostima del fondo contenzioso, che ha inevitabilmente inficiato la parte disponibile del risultato di amministrazione per il triennio 2015/2017;
 14. ritardo nei pagamenti verso la Regione Calabria e verso sua società partecipate (Sorical spa), suscettibile di creare disservizi nell'erogazione di prestazioni essenziali;
 15. formazione di DFB;

INVITA, pertanto



il Comune di Diamante (CS) a adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate e, in particolare, e, in particolare provvedere a:

1. vigilare sugli adempimenti di cui ai punti sub 1 e sub 2;
2. approvare il rendiconto della gestione nei termini indicati dalla legge;
3. rideterminare virtualmente la parte disponibile del risultato di amministrazione al 1/1/2015 considerando:
 - l'accantonamento per indennità di fine mandato;
 - l'accantonamento del fondo rischi/passività potenziali adeguato al contenzioso in essere;
 - il necessario risanamento nei termini di legge del proprio extradeficit, secondo le considerazioni espresse in parte motiva;
 - la necessità di effettuare le conseguenti variazioni e/o recuperi di maggior disavanzo secondo le modalità del combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL, e secondo gli ultimi indirizzi giurisprudenziali;
4. fornire la ricostruzione analitica ed attendibile della cassa vincolata, e suo utilizzo, per tutto il periodo 2015/2018;
5. dimostrare contabilmente di non aver violato quanto previsto dalla normativa di settore, circa l'utilizzo congiunto di anticipazione del tesoriere e di fondi a destinazione vincolata;
6. in relazione ai punti 7, 8 e 10, individuare le principali cause di criticità che causano la scarsa realizzazione delle entrate, e, con celerità, avvii tutte le attività necessarie per concretizzare le risorse, conservando, tra i residui, sole le entrate accertate per le quali esista il titolo giuridico;
7. fornire adeguate motivazioni in ordine agli accertamenti del titolo II non prontamente realizzati;
8. con riguardo al FPV, individuare correttamente, per ogni entrata e per ogni spesa, la correlata scadenza, che ne permetta l'imputazione al bilancio, al fine di evitare il depotenziamento del FPV come strumento di programmazione. Trasmettere i cronoprogrammi di investimento;
9. con riguardo ai punti sub 12 e sub 13, procedere a rideterminare in modo virtuale -in quanto l'operazione non deve implicare modifiche o riapprovazione dei bilanci già approvati- la parte disponibile del risultato di amministrazione al



1.12.2015 e seguenti. Questa rideterminazione dovrà necessariamente tener conto dell'apposizione degli accantonamenti per come meglio esposti in parte motiva;

10. fornire l'analitica ed effettiva situazione del debito verso la Regione ad oggi, dimostrando che tutto il debito pregresso verso la Regione sia regolarmente scritturato nei residui passivi del bilancio;

11. garantire tutte le misure idonee ad impedire la formazione di DFB, maggiormente per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi senza il necessario impegno di spesa.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- Al Presidente del Consiglio comunale di **Diamante (CS)** per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- Al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di **Diamante (CS)**.

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 17 marzo 2020.

Il magistrato relatore

Francesco Antonio Musolino



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.03.2020 08:58:20

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 04 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 19 MAR 2020

Depositata in segreteria il **19 MAR 2020**

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



la Segreteria

Dott.ssa Elena Russo

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/04/ 2024 ORE 18.00

UNDICESIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Illustra il Vice Sindaco, Pascale Giuseppe.

Il Consigliere Bartalotta Francesco vota contro. Ricorda che la Delibera è arrivata nel 2020. Senza entrare nel merito valuta l'opportunità di portarla in Consiglio dopo anni.

Il Consigliere Pascale Marcello ricorda le innumerevoli volte che il punto è stato messo all'ordine del giorno della capigruppo consiliare; lo ricorda per rimarcare la stranezza del fatto che dopo tanti anni la Corte dei Conti non avesse fatto nulla. Preannuncia voto contrario perché ritiene inutile un documento chiesto 4 anni fa e che oggi non ha nessun valore.

Il consigliere Cauteruccio pensa che quello che tutela l'Ente sono le azioni concrete apportate in risposta a quanto rilevato dalla Corte dei Conti.

Con tre contrari (Marsiglia Daniela, Bartalotta Francesco, Pascale Marcello) e ~~7~~ favorevoli si approva.

Si approva l'immediata esecutività con tre contrari (Marsiglia Daniela, Bartalotta Francesco, Pascale Marcello) e ~~7~~ favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. 3 (BARTALOTTA F., PASCALE N., MARSIGUAS.);

ASTENUTI N. / (_____)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Francesco BARTALOTTA)



**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,
A T T E S T A**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, li 17/05/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. _____ TROMBIERO)



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. FRANCESCA TROMBIERO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. FRANCESCA TROMBIERO)

VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO